

Lotta all'evasione

I NUOVI STRUMENTI DEGLI UFFICI

Monitoraggio

Movimenti vigilati quando, in modo frazionato, l'importo supera i 15mila euro

Il fishing

Il team specializzato Ucifi potrà chiedere evidenza anche per «masse» di contribuenti

Nel mirino degli 007 fiscali i conti esteri

Le banche dovranno segnalare più nel dettaglio i trasferimenti di denaro - Più poteri alle Entrate

Marco Piazza

Sarà sempre più complicato vivere in Italia restando sconosciuti al fisco o cercando di nascondersi dietro a una residenza estera fittizia. La legge europea in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» rafforza, infatti, i poteri dell'agenzia delle Entrate in materia di indagini finanziarie. Gli intermediari saranno obbligati a trasmettere alle Entrate anche le operazioni fatte con l'estero da non residenti e a segnalare l'insieme delle movimentazioni da e verso l'estero di importo complessivo pari o superiore, nel corso di sette giorni, a 15mila euro (e non più solo le singole operazioni di importo superiore a 10mila euro). Agli intermediari, inoltre, l'agenzia delle Entrate potrà richiedere informazioni più dettagliate e anche per categorie di contribuenti: potrebbe essere il caso, per esempio, di chi ha stipulato una polizza vita, oppure ha fatto un trust.

I controlli, dunque, non riguarderanno solo le attività e gli indicatori di reddito italiani. Il cerchio si stringe anche nei confronti di chi detiene attività finanziarie e investimenti all'estero. La legge europea per il 2013, se da un lato ha semplificato gli obblighi di compilazio-

ne del modulo RW di Unico (il quadro per il monitoraggio fiscale), dall'altro obbliga le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia a indicarci anche le attività non detenute direttamente, ma di cui possano essere considerati «titolari effettivi» ai fini della legge anticiclaggio (ad esempio, partecipazioni indirette in società estere in percentuale superiore al 25%

ALLEANZA CON I COMUNI

L'amministrazione ha messo a punto il software Sonore per contrastare le residenze fittizie al di fuori dell'Italia

del capitale, relazioni con trust o fondazioni, eccetera).

E il monitoraggio bancario dei trasferimenti da e verso l'estero sarà più efficace. In base alle nuove disposizioni gli intermediari finanziari soggetti agli obblighi anticiclaggio: ■ useranno la stessa base dati dell'archivio unico informatico in uso per l'anticiclaggio (Aui) e quindi garantiranno un maggior grado di settaggio rispetto a oggi; ■ segnaleranno anche i trasferi-

menti effettuati da soggetti non residenti e non solo quelli fatti da soggetti italiani;

■ comunicheranno alle Entrate tutte le operazioni che cumulativamente nel corso di una settimana supereranno 15mila euro, mentre prima si segnalavano solo le operazioni che singolarmente superavano 10mila euro.

Aumentano anche i poteri di indagine dell'Ufficio specializzato nelle indagini finanziarie internazionali (Ucifi) che potrà richiedere:

a) agli intermediari finanziari di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento a uno specifico periodo temporale (in determinati casi, il cosiddetto fishing è considerato legittimo anche dall'Ocse);

b) a tutti i soggetti alla legge anticiclaggio, compresi i professionisti, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti a esse collegate, l'identità dei titolari effettivi.

Gli intermediari, poi, vengono obbligati ad applicare ritenute d'acconto su determinati proventi di fonte estera non solamente quando amministrano le attività finanziarie del cliente, ma anche quando comun-

que intervengano nella riscossione dei proventi stessi.

La tendenza è evidentemente quella di rendere gli intermediari sempre più responsabili dell'adempimento degli obblighi tributari da parte dei loro clienti creando una contrapposizione di interessi che certamente risulterà, a lungo andare, molto difficile da gestire.

Meglio emigrare, dunque? Il fisco ha pensato anche a questo. A parte il fatto che - come già accennato - molte delle informazioni che affluiranno in anagrafe riguarderanno anche i soggetti non residenti, le cancellazioni dalle Anagrafi dei residenti e le conseguenti iscrizioni all'Aire saranno strettamente controllate dai comuni, i quali trasmetteranno i risultati delle indagini all'Anagrafe tributaria che ha messo a punto un nuovo applicativo (Sonore) per individuare i casi di trasferimento fittizio della residenza all'estero.

RISERVATO AGLI ABBONATI
Dossier Reddito
Analisi, documenti, test per capire come funzionano i nuovi controlli
www.ilssole24ore.com

Le novità della legge europea 2013



L'Anagrafe dei rapporti. L'invio delle informazioni entro il 31 ottobre

I saldi bancari notificati alle Entrate

Renzo Parisotto

Entro il 31 ottobre l'Anagrafe tributaria si arricchirà di un ulteriore e importante elemento conoscitivo: il patrimonio finanziario dei contribuenti, nonché le relative movimentazioni e valorizzazioni, laddove lo stesso patrimonio sia localizzato presso banche, fiduciarie, Sim, Sgr residenti.

In tale data gli operatori finanziari dovranno, infatti, trasmettere con riguardo al 2011 tutta una serie di dati concernenti i rapporti (ad esempio: conti correnti, dossier titoli, certificati di deposito, carte di credito e di debito) secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013.

Il 9 agosto, anche sulla scorta dei risultati emersi nel confronto tecnico tra le associazioni di categoria degli operatori finanziari e le Entrate, avviato all'indomani dall'introduzione del Dl 201/11, queste ultime hanno fornito ulteriori indicazioni operative - tra cui l'indicazione di trasmettere i dati anche dei saldi relativi ai conti scudati - sia con riguardo alle singole fattispecie tecniche (con-

ti deposito titoli, rapporti fiduciarie, gestioni patrimoniali, dopo incasso, operazioni allo sportello eccetera), sia con riguardo al cambio di operatore a seguito di operazioni straordinarie che hanno interessato quest'ultimo (ad esempio: fusioni per incorporazione, cessioni sportelli tra banche) e non per iniziativa del cliente.

IL COMPITO

Gli intermediari devono quantificare le operazioni effettuate ma il conteggio può risentire di ristorni «tecnici»

te/contribuente.

Con questo massiccio invio di dati l'Anagrafe dei conti, già attiva dal 2007, si arricchisce di informazioni che consentiranno di formare liste selettive funzionali a successivi eventuali accertamenti a carico dei contribuenti. In questi giorni viene parallelamente avviato dall'Agenzia il nuovo redidometro sull'annualità 2009. Le Entrate non potranno disporre di quella più ampia base

di informazioni finanziarie che nel futuro (dall'anno d'imposta 2011) saranno in grado di ottenere tramite l'Anagrafe di conti. Lo scostamento tra redditi dichiarati e livello di spesa (ad esempio per l'acquisto di auto o di immobili) potrà infatti trovare giustificazione nelle risorse finanziarie disponibili, i cui relativi redditi sono di norma tassati in modo definitivo dall'intermediario senza obblighi d'indicazione nel modello di dichiarazione dei redditi da parte del cliente.

Si ricorda che devono essere segnalati all'Anagrafe dei conti anche rapporti non patrimoniali quali gli accessi alle cassette di sicurezza da parte del titolare e/o dei delegati.

Va evidenziato come gli operatori finanziari siano chiamati a un ulteriore impegno nel fornire puntualmente le informazioni all'Anagrafe dei conti non tanto dal punto di vista squisitamente tecnico (ad esempio: esatta valorizzazione dei saldi, numero accesso alle cassette di sicurezza) ma circa l'esatta riferibilità al cliente/contribuente sia in qualità di cliente, sia di delegato. Non c'è dubbio, ad esempio, che la to-

talizzazione dei movimenti di addebiti/accrediti annuali sui conti correnti possa essere inficiata da eventuali storni/ripristini di scritture che potrebbero in qualche modo "alterare" il profilo fiscale del cliente/contribuente. Anche se le modalità di registrazione per i conti di deposito titoli e le relative valorizzazioni in funzione della tipologia delle singole operazioni risultano particolarmente dettagliate, si ritiene che non potranno che essere eventuali accertamenti analitici a fornire un quadro più puntuale della effettiva ricchezza posseduta dal cliente/contribuente e dei relativi redditi conseguiti, così come l'evidenza di eventuali interposizioni.

In tale ultima sede potrà essere il cliente/contribuente a dover confermare eventualmente i dati già in possesso dell'Anagrafe dei conti. Da qui l'esigenza per lo stesso di mantenere un adeguato supporto documentale, dal momento che in assenza di indagini finanziarie, i clienti/contribuenti non hanno notizia delle informazioni trasmesse dagli intermediari all'Anagrafe dei conti.

CONTROLLI BANCARI

Attività anticiclaggio

Per meglio controllare chi detiene attività finanziarie e investimenti oltre confine (secondo quanto previsto dalla stessa legge europea per il 2013 in materia di compilazione del modulo RW in Unico) anche il monitoraggio bancario dei trasferimenti da e verso l'estero verrà reso più efficace anche mettendo a frutto le nuove disposizioni degli intermediari finanziari soggetti agli obblighi anticiclaggio. Gli intermediari dovranno usare la stessa base dati dell'archivio unico informatico in uso per l'anticiclaggio (Aui). Gli intermediari, inoltre, dovranno segnalare anche i trasferimenti effettuati da soggetti non residenti e non solo quelli fatti da soggetti italiani. Gli intermediari dovranno applicare anche la stessa soglia quantitativa prevista dalla legge anticiclaggio, ossia segnalare al Fisco le movimentazioni per importi pari o superiori a 15mila euro, tenendo conto delle operazioni frazionate effettuate nel corso di sette giorni

UCIFI

Controlli per masse di contribuenti

L'Ufficio specializzato nelle indagini finanziarie internazionali (Ucifi) potrà richiedere agli intermediari finanziari di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento a uno specifico periodo temporale. Si tratta del cosiddetto fishing, in determinati casi considerato legittimo anche dall'Ocse. L'Ufficio specializzato potrà inoltre richiedere informazioni a tutti i soggetti alla legge anticiclaggio, compresi i professionisti, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti a esse collegate, l'identità dei titolari effettivi delle operazioni. Gli intermediari finanziari, a loro volta, vengono obbligati ad applicare ritenute d'acconto su determinati proventi di fonte estera non solamente quando amministrano le attività finanziarie del cliente, ma anche quando comunque intervengano nella riscossione dei proventi stessi

TOBIN TAX

Rilevazioni indirette

Oltre ai controlli mirati, ulteriori dati circa le attività all'estero dei contribuenti possono essere ottenute indirettamente attraverso invii di flussi che gli intermediari finanziari sono obbligati a fare per altri motivi. Si tratta delle rilevazioni nominative delle operazioni di acquisto di strumenti finanziari partecipativi italiani e relativi contratti derivati ai fini dell'applicazione della tobin tax. Questi obblighi strumentali non interesseranno soltanto gli intermediari finanziari italiani, ma anche quelli esteri e riguarderanno non solo i contribuenti residenti in Italia ma anche quelli non residenti. Su quest'ultimo fronte, peraltro, il nuovo applicativo «Sonore» aiuterà a individuare i casi di trasferimento fittizio oltre confine una volta che i Comuni avranno controllato le cancellazioni dall'Anagrafe dei residenti e le conseguenti iscrizioni all'Anagrafe italiani residenti all'estero (Aire)

L'ANALISI

Marco Piazza

Informazioni da usare senza intenti persecutori

Nel momento attuale non si può criticare lo sforzo che il ministero e l'agenzia delle Entrate fanno per aggredire coloro che evadono le imposte o che fruiscono indebitamente di servizi assistenziali riservati ai meno agiati. In fondo l'esigenza di una lotta all'evasione più efficace è ormai molto sentita.

Ciò che si teme è che l'enorme mole di dati a disposizione del fisco non venga elaborata correttamente e che gli uffici, al momento di utilizzare i dati, li recepiscano acriticamente, obbligando anche i contribuenti onesti a perdere tempo per fornire "prove contrarie" spesso non più ricostruibili e a sostenere costi irragionevoli per difendersi da accertamenti altrettanto irragionevoli.

Il timore principale è che i dati che saranno elaborati dal "cervellone" siano considerati una "prova" e non solo indicatori di anomalia che richiedano ulteriori approfondimenti basati su prove documentali.

Molti di questi dati saranno del resto duplicati. Si pensi ai finanziamenti erogati dal socio alla società, i quali risulteranno sia dalle comunicazioni integrative delle banche sia dalle comunicazioni fatte dalle stesse società finanziarie. I finanziamenti provenienti dall'estero o fatti a società estere risulteranno anche dal monitoraggio fiscale delle banche e dal modulo RW della dichiarazione dei redditi del finanziatore. I dati in Anagrafe e anche quelli relativi al monitoraggio bancario e al modulo RW sono poi riferiti non solo al titolare del rapporto, ma anche a chi ne ha comunemente la disponibilità avendo ad esempio deleghe di firma. Lo stesso capitale, quindi, potrà essere riferito a più persone anche se, evidentemente, appartiene a una sola di esse.

Se, come sembra, gli inviti a comparire di fronte ai funzionari dell'Agenzia sono destinati ad aumentare, e se molti di questi finiranno con il dare esito del tutto negativo, ci si chiede se non sia giusto che i costi sostenuti dal contribuente per difendersi in fase precontenziosa gli siano risarciti, così come, almeno sulla carta, avviene per i costi sostenuti nel contenzioso.

In edicola e nelle migliori librerie specializzate

area 129

Urban Architecture

area: rivista di architettura e arti del progetto

GRUPPO 24 ORE